



TRIBUNALE DI VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

in persona dei Magistrati:

dott. Dario Giuseppe Papa	Presidente
dott.ssa Ida Carnevale	Giudice
dott.ssa Valentina Leggio	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Visto il ricorso depositato in data 19 marzo 2021 con cui la società **C.M.B. COSTRUZIONI MECCANICHE BESANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 05069710159)**, in persona del liquidatore e legale rappresentante **Giuliano Donato** - assistita dall'avv. Davide Compagnoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Luino, Piazza Libertà n. 12 - ha proposto domanda *ex art. 161, comma 6, l.fall.*, riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale disposizione);

preso atto che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede;

rilevato che la ricorrente ha prodotto i bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi, una visura camerale aggiornata e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti;

ritenuto:

- che il Tribunale adito è competente ai sensi del primo comma dell'art. 161 l. fall., in quanto la ricorrente ha sede in Cittiglio (VA), strada comunale per Mombello n. 34, trattandosi di comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Varese;

- che dalla documentazione prodotta emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo;

- che sussiste la legittimazione del richiedente, Giuliano Donato, ai fini della proposizione della domanda ai sensi dell'art. 152 l. fall., in quanto è stato prodotto *sub doc. 1* il verbale di assemblea della società con il quale è stato conferito all'organo liquidatorio anche il potere di chiedere l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo;

- che, essendo attualmente pendente istanza di fallimento, già riunita al presente procedimento all'udienza prefallimentare del 31 marzo 2021, il termine non può essere superiore a 60 giorni, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 161 l. fall., decorrenti dalla data di deposito del ricorso;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta è opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura;
- che è necessario altresì determinare gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 dell'art. 161 l. fall., per brevità indicati direttamente in dispositivo;

considerato inoltre:

- che la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata al compimento di atti di straordinaria amministrazione;
- che tali atti possono essere autorizzati dal Tribunale previo parere del Commissario giudiziale, valutata l'assenza di pregiudizio per la massa dei creditori;
- che quindi tale richiesta sarà esaminata dal Tribunale successivamente a tale adempimento da parte del nominando Commissario;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

- 1.** concede alla società ricorrente termine fino al 19 maggio 2021 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);
- 2.** nomina il commissario giudiziale nella persona del dott. Davide Arancio, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;
- 3.** dispone che la ricorrente:
 - entro il termine di dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 10.000 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;
 - entro il 30 aprile 2021 e successivamente ogni 15 giorni depositi una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine

di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura della cancelleria.

Il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati.

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Varese nella camera di consiglio della seconda sezione civile e fallimentare in data 15/04/2021.

Il Presidente
(Dott. Dario Giuseppe Papa)